REGOLAMENTO (CEE) N. 660/85 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1985

recante apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari della Iugoslavia partecipante alle fiere commerciali di Berlino del 1985

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3588/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Iugoslavia [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3561/84 [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3588/82 subordina l'importazione nella Comunità di prodotti tessili originari della Iugoslavia ad un regime comune di autorizzazione, di limitazione quantitativa e di ripartizione tra gli Stati membri;

considerando che, come già negli anni precedenti, si terranno a Berlino nel 1985 delle fiere commerciali, per le quali la Iugoslavia dovrebbe participare con gli altri paesi terzi esportatori e che le aliquote attuali dei contingenti comunitari attribuiti alla Repubblica federale di Germania possono rivelarsi insufficienti per soddisfare completamente il fabbisogno di dette fiere commerciali;

considerando che è pertanto necessario aprire contingenti supplementari per le fiere commerciali di Berlino per assegnarli alla Repubblica federale di Germania;

considerando che è opportuno che le autorizzazioni d'importazione vengano rilasciate nel rispetto delle regole dell'origine di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3588/82;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile « Iugoslavia », istituito con regolamento (CEE) n. 3588/82,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti supplementari di cui in allegato sono aperti in aggiunta ai limiti quantitativi all'importazione fissati con regolamento (CEE) n. 3588/82 e assegnati alla Repubblica federale di Germania in occasione delle fiere commerciali di Berlino che si svolgeranno nel 1985.

Articolo 2

1. Le competenti autorità della Repubblica federale di Germania autorizzano le importazioni, fino a concorrenza dei contingenti supplementari di cui all'articolo 1, unicamente per i contratti firmati a Berlino durante le fiere commerciali nella misura in cui sono riconosciuti dalle competenti autorità suscettibili di beneficiare di dette autorizzazioni, a condizione che i prodotti oggetto dei suddetti contratti siano imbarcati dopo il 1° novembre 1985 in Iugoslavia per essere esportati nella Repubblica federale di Germania.

2. Il periodo di validità delle autorizzazioni d'importazione o dei documenti equipollenti, rilasciati in conformità del paragrafo 1, non potrà estendersi oltre il 31 dicembre 1986.

3. Il quantitativo totale oggetto dei contratti autorizzati in conformità del paragrafo 1 deve essere notificato alla Commissione entro e comunque non oltre il 31 dicembre 1985.

Articolo 3

L'importazione dei prodotti tessili, oggetto delle autorizzazioni rilasciate in conformità dell'articolo 2, ha luogo in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3588/82.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

---

[1] GU n. L 374 del 31. 12. 1982, pag. 47.
[2] GU n. L 334 del 21. 12. 1984, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1985.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

ALLEGATO

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1985)	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Quantitativi
5	60.05 A I a) II b) 4 bb) 11 aaa) bbb) ccc) ddd) eee) 22 bbb) ccc) ddd) eee) fff)	60.05-01, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : Maglie, pullover, slip-over, twinset, giubbotti, giacche e bluse, a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche od artificiali	Iugoslavia	1 000 pezzi	30
8	61.03 A	61.03-11, 15, 19	Sottovesti (biancheria da donna) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini : Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Iugoslavia	1 000 pezzi	50
16	61.01 B V c) 1 2 3	61.01-51, 54, 57	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : Vestiti e completi, tessuti, per uomo e per ragazzo (compresi gli insiemi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche od artificiali, esclusi quelli da sci	Iugoslavia	1 000 pezzi	15
73	60.05 A II b) 3	60.05-16, 17, 19	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri : Tute sportive a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Iugoslavia	1 000 pezzi	30